

# RIFORMA DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005

## Scheda tecnica

È noto che l'assetto dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea è oggi regolato in via generale, per quanto attiene sia alla fase ascendente sia a quella discendente, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11. Alcuni aspetti specifici sono inoltre disciplinati in disposizioni di legge separate. La legge 11 del 2005 è stata concepita nel quadro dei precedenti Trattati europei

L'entrata in vigore il 1° dicembre scorso del Trattato di Lisbona rende quindi indispensabile un intervento legislativo di riforma che dia luogo ad una rivisitazione complessiva della legge.

La proposta intende cogliere l'occasione per realizzare **una nuova legge di sistema dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea** che miri a concretizzare una maggiore sinergia tra fase ascendente e fase discendente e a consolidare in un unico testo le norme, ora contenute anche in leggi diverse, che disciplinano le istanze del coordinamento a fini europei delle amministrazioni centrali e locali dello Stato.

Il Trattato di Lisbona ha profondamente innovato e semplificato il sistema, mediante il riassorbimento della Comunità nell'Unione europea e la conseguente abolizione della distinzione in pilastri, ed è, pertanto, necessario ora adeguare la legge n. 11/2005, a partire finanche dagli adattamenti linguistici, resi appunto necessari dalla successione dell'Unione europea alla Comunità europea, e dai mutamenti relativi alla denominazione delle istituzioni.

Ma soprattutto è indispensabile recepire le innovazioni istituzionali introdotte dal nuovo Trattato.

Queste attengono a rilevanti e sostanziali aspetti istituzionali: mi riferisco, in primo luogo, al **coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali** in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione, ed in particolare nel controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'Unione europea.

A questo fine i progetti di atti legislativi dell'Unione devono fare oggetto di un'informazione qualificata e tempestiva delle Camere, la

quale deve essere assicurata dal Governo attraverso il Dipartimento per le politiche europee. Si prospetta quindi un incremento significativo dell'attività già propria in tal senso del Dipartimento, cui si dovrà adeguatamente far fronte.

L'occasione di adattare la legge n. 11/2005 al nuovo assetto giuridico-istituzionale scaturito dal Trattato di Lisbona, induce anche ad apportare alla legge una serie di miglioramenti suggeriti dall'esperienza pratica maturata durante questo primo quinquennio della sua applicazione.

La prassi ha evidenziato, infatti, la necessità di modificare o di semplificare sotto più di un aspetto le norme ed i meccanismi originariamente previsti, sia per quanto riguarda le procedure di formazione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles nel processo decisionale europeo, sia per quel che concerne gli strumenti di attuazione degli obblighi posti dal diritto dell'Unione.

Un profilo innovativo estremamente rilevante riguarda **gli strumenti di adeguamento agli obblighi comunitari.**

In luogo dello strumento rappresentato dalla legge comunitaria annuale, la riforma prevede una sorta di «sdoppiamento», che si articola in due distinte leggi annuali: la *legge di delegazione europea* e la *legge europea*.

Più precisamente, si prevede di presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, un disegno di legge recante esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare, ed un altro, eventuale, da presentare al Parlamento, anche disgiuntamente rispetto al primo, recante disposizioni di attuazione diretta; ciò al fine di consentire al Governo la predisposizione in tempi brevi e certi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell'Unione europea.

Occorre, infatti, porre rimedio a una duplice disfunzione pratica messa in rilievo dall'esperienza degli ultimi anni: i lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale determinano un sensibile ritardo nell'adeguamento alla normativa comunitaria, con conseguente avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea; d'altro canto il ritardo registrato nell'approvazione della legge è generalmente prodotto proprio dalle disposizioni diverse dal semplice conferimento

di delega legislativa (in particolare, le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere procedure di infrazione).

Pertanto, un disegno di legge più "snello", contenente esclusivamente le deleghe al Governo, garantirebbe un *iter* parlamentare più celere, consentendo così al Governo di attuare in tempi più rapidi gli atti dell'Unione europea.

Si segnala infine che il disegno di legge riconduce a sistema la **materia degli aiuti di Stato** comprese le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di recupero.

Il testo si compone di 8 Capi, in particolare:

- il Capo I contiene le disposizioni generali;
- il Capo II disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea;
- il Capo III disciplina la partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea;
- il Capo IV disciplina l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ed i nuovi strumenti di adeguamento quali come già detto, la "legge di delegazione europea" e l'altra eventuale "legge europea";
- il Capo V disciplina l'informazione al Parlamento,
- il Capo VI disciplina il contenzioso;
- il Capo VII disciplina la materia degli aiuti di Stato;
- il Capo VIII le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni.